



DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA

ART. 5 - REQUISITI, SPECIFICHE E GARANZIA DEI PRODOTTI

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 7 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

ART. 8 - PENALI

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 12 - RISOLUZIONE

ART. 13 - RECESSO

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

ART. 16 - FORO COMPETENTE

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI



ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la **fornitura di materiale di consumo per il Laboratorio di Chimica Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II**, sito in Napoli alla via Pansini n. 5 - Edificio 19 Corpo Basso Nord, piano I, le cui caratteristiche tecniche qualitative sono dettagliatamente riportate nel documento denominato **"Elaborato tecnico"**.

Il materiale di consumo oggetto del presente capitolato dovrà avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elaborato tecnico.

La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nel Programma di attività di implementazione del piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti – monitoraggio ambientale, studio ed approfondimento della salute della popolazione residente in aree a rischio anno 2019/2022" (codice identificativo progetto: 000018--ALTRO_R-2019-M_TRIASSI_001_003) del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2025. Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento di Sanità Pubblica – Dipartimento

Ditta: si intende la Ditta risultata affidataria della fornitura.

L'Appalto è a misura. I materiali da consegnare saranno indicati di volta in volta dal Committente dietro presentazione di vari buoni d'ordine.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 105.250,00 (centocinquemiladuecentocinquanta/00), oltre IVA. Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura verrà effettuata a decorrere dalla stipula del contratto tramite la piattaforma MEPA, previa ricezione del buono d'ordine, e fino alla scadenza del Progetto a cui è sottesa.

ART.4

MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA

Il Dipartimento comunicherà di volta in volta la tipologia e quantità del materiale che intende acquistare.



Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato in conformità agli ordinativi formali (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale, qualunque sia l'importo degli ordini e con i tempi stabiliti nel presente articolo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..) le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate **entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine, concordando con Il Responsabile Scientifico del Progetto l'orario della consegna.**

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.

Si specifica che la richiesta del materiale potrà essere formulata in modo frazionato e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

I materiali saranno consegnati, anche singolarmente, al Laboratorio di Chimica Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli alla via Pansini n. 5 - Edificio 19 Corpo Basso Nord, piano 1.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto che dovrà essere firmato per ricezione dal destinatario e nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del prodotto;
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l'Ambulatorio l'eventuale prodotto sostitutivo.

A seguito della consegna del D.D.T. potrà essere emessa regolare fattura elettronica PA.

ART. 5

REQUISITI, SPECIFICHE E GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti richiesti dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego, sicurezza e conformità, idonei agli usi per cui ne è stata autorizzata l'immissione in commercio, in particolare alle seguenti disposizioni normative, ove applicabili:

- D.Lgs 24.02.1997, n.46, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare per quanto riguarda:
 1. il marchio CE
 2. l'etichettatura in lingua italiana e/o inglese
- alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.



La Ditta esonera il Dipartimento da eventuali inconvenienti non derivanti da forza maggiore sui prodotti acquistati.

ART. 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 7

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, ivi compresa la spedizione dei materiali ed ogni altra spesa accessoria, con esclusione dell'Iva e prescindono dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ART. 8

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere l'eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, prima della stipula del contratto, di prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale. Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 10

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, area dei funzionari, settore amministrativo dipartimentale, in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si avvarrà del supporto del Prof. Paolo Montuori, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto e di Responsabile del Laboratorio di Chimica Ambientale, salvo eventuale successiva nomina di Direttore Esecutivo del Contratto.



ART. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e l'eventuale CUP;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna dei materiali;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il Dipartimento. Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine e, in particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del buono d'ordine e del documento di trasporto;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 12

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 8 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;



e) annullamento dell'affidamento a seguito di provvedimento giudiziale;
f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;

i) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia sui prodotti;
- mancata accettazione della fornitura.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13

RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 16

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.